



## I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Processo verbale della seduta del 1 ottobre 2008

## PROCESSO VERBALE

L'anno 2008, il giorno 1, del mese di ottobre, in Perugia, a conclusione dell'incontro consultivo pubblico espletato sull'ATTO N. 1328, alle ore 16.20, presso la sede del Consiglio regionale, previa convocazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 21 del R.I., prot. n. 3564 del 26.9.2008, si è riunita la I Commissione Consiliare Permanente con il seguente ordine del giorno:

- Approvazione processo verbale seduta precedente;
  - Comunicazioni del Presidente;
1. **ATTO N. 1321** – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Misure di razionalizzazione delle spese per il personale e disciplina della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale delle categorie professionali”.
  2. **ATTO N. 1328** – Proposta di atto amministrativo di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Legge regionale 19.6.2002, n. 12 (Politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini) – Determinazione dei criteri e delle priorità per la presentazione ed il finanziamento dei progetti volti a migliorare la sicurezza delle comunità locali – annualità 2007/2008”.
  3. **Atti assegnati in competenza consultiva.**

Il Presidente Olivier Bruno Dottorini procede alla verifica del numero legale, ai sensi del comma 1 dell'articolo 23.

Sono presenti i Consiglieri Alfredo Santi, Paolo Baiardini, Fabrizio Felice Bracco, Giovanni Andrea Lignani Marchesani, Fiammetta Modena e Gianluca Rossi.

Risultano assenti i Consiglieri Eros Brega e Pavilio Lupini.

Partecipa alla seduta l'Assessore Vincenzo Riommi.

Il Presidente constatata la presenza del numero legale, ai sensi del comma 1, dell'articolo 23 del Regolamento interno, dichiara aperta la seduta.

- Approvazione processo verbale seduta precedente;

Il Presidente sottopone all'approvazione il processo verbale della seduta tenutasi dalla Commissione medesima il 24 settembre 2008.

La Commissione approva all'unanimità dei presenti senza osservazioni.

Il Presidente sottopone all'esame della Commissione l'**ATTO N. 1321** – oggetto n. 1. Ne introduce la discussione ricordando che tale atto viene esaminato dalla Commissione con competenza in sede referente a seguito della decisione adottata dal Consiglio regionale nella seduta tenutasi in data 16 settembre u.s.

Comunica inoltre che l'atto è corredato della documentazione istruttoria e che il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso nota contenente emendamenti a firma dei Consiglieri membri dell'Ufficio di Presidenza.

La Commissione prende atto.

Interviene l'Assessore Vincenzo Riommi per l'illustrazione dell'atto.

Intervengono inoltre i Consiglieri Fabrizio Felice Bracco, Paolo Baiardini, Olivier Bruno Dottorini, Alfredo Santi, Fiammetta Modena e Giovanni Andrea Lignani Marchesani che illustra gli emendamenti proposti dall'Ufficio di Presidenza.

Il Presidente dà lettura dei singoli articoli.

La Commissione esamina i singoli articoli, nonché gli emendamenti del Consiglio.

Il Presidente pone in votazione l'intero disegno di legge comprensivo degli emendamenti .

I Consiglieri Fiammetta Modena, Alfredo Santi e Giovanni Andrea Lignani Marchesani preannunciano la loro astensione tecnica.

La Commissione con **n. 4 voti** favorevoli (Consiglieri Olivier Bruno Dottorini – “Verdi per i Valori”; Paolo Baiardini, Fabrizio Felice Bracco e Gianluca Rossi – “PD-Uniti nell’Ulivo” e **n. 3 voti** astenuti (Consiglieri Alfredo Santi, Fiammetta Modena – “Forza Italia – Verso il nuovo partito dei moderati e dei liberali” e Giovanni Andrea Lignani Marchesani – “Per

l'Umbria") esprime, a maggioranza dei presenti e votanti, parere favorevole sul testo così come risulta modificato, che si allega.

La Commissione, inoltre, nomina quali relatori per l'aula, per la maggioranza il Presidente Olivier Bruno Dottorini e per la minoranza il Consigliere Fiammetta Modena autorizzando lo svolgimento orale delle relazioni ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento Interno e richiede l'iscrizione dell'atto medesimo ai lavori della prossima seduta del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 47, comma 1 del R.I..

Il Presidente sottopone all'esame l'**ATTO N. 1328** – oggetto n. 2, per il quale si è appena concluso l'incontro consultivo pubblico e ne introduce la discussione.

La Commissione con **n. 4 voti** favorevoli (Consiglieri Olivier Bruno Dottorini – “Verdi per i Valori”; Paolo Baiardini, Fabrizio Felice Bracco e Gianluca Rossi – “PD-Uniti nell'Ulivo” e **n. 3 voti** contrari (Consiglieri Alfredo Santi, Fiammetta Modena – “Forza Italia – Verso il nuovo partito dei moderati e dei liberali” e Giovanni Andrea Lignani Marchesani – “Per l'Umbria”) esprime, a maggioranza dei presenti e votanti, parere favorevole.

La Commissione, inoltre, nomina quali relatori per l'aula, per la maggioranza il Consigliere Fabrizio Felice Bracco e per la minoranza il Consigliere Fiammetta Modena autorizzando lo svolgimento orale delle relazioni ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento Interno e richiede l'iscrizione dell'atto medesimo ai lavori della prossima seduta del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 47, comma 1 del R.I..

Il Presidente in merito all'oggetto n. 3, propone alla Commissione di esaminare l' **ATTO N. 1210** – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura”.

La Commissione concorda all'unanimità dei presenti.

Il Presidente introduce la discussione dell'atto medesimo.

Non essendoci osservazioni pone in votazione tale atto per l'espressione del parere di competenza ai sensi dell'articolo 18, comma 6 del R.I.

La Commissione con **n. 4 voti** favorevoli (Consiglieri Olivier Bruno Dottorini – “Verdi per i Valori”; Paolo Baiardini, Fabrizio Felice Bracco e Gianluca Rossi – “PD-Uniti nell’Ulivo” e **n. 3 voti** astenuti (Consiglieri Alfredo Santi, Fiammetta Modena – “Forza Italia – Verso il nuovo partito dei moderati e dei liberali” e Giovanni Andrea Lignani Marchesani – “Per l’Umbria”) esprime, a maggioranza dei presenti e votanti, parere favorevole sul testo così come risulta riformulato dal Servizio Bilancio.

La Commissione, su proposta del Presidente, decide di riconvocarsi per mercoledì 8 ottobre p.v. per la trattazione dei seguenti atti:1175, 512, 1220,1359.

La Commissione termina i lavori alle ore 17.30.

Letto, approvato e sottoscritto.

L’ESTENSORE  
*Stefanella Cutini*

IL RESPONSABILE  
DELLA SEZIONE ASSISTENZA  
ALLE COMMISSIONI CONSILIARI  
*Rosanna Montanucci*

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
*Piergiorgio Bura*

IL PRESIDENTE  
*Olivier Bruno Dottorini*



<b>TESTO APPROVATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE</b>
<p>Art. 1 (Oggetto)</p>
<p>1) La Regione, con la presente legge, persegue le seguenti finalità:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) la modernizzazione e la razionalizzazione dell'impiego delle risorse umane in armonia con le finalità della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 38 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale e interventi finalizzati al reclutamento) e nel contempo il contenimento della spesa corrente;</li><li>b) l'adozione di interventi volti ad agevolare il personale regionale che si trova in particolari condizioni di disagio.</li></ul>
<p>Art. 2 (Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro)</p>
<p>1. La Regione favorisce, al fine del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale regionale di qualifica non dirigenziale, appartenente alle categorie professionali, mediante la corresponsione di un incentivo, nel quadro delle compatibilità economiche previste dalla legge finanziaria regionale e nei limiti imposti dalla legge finanziaria nazionale in materia di coordinamento della finanza pubblica.</p>
<p>2. Alla risoluzione consensuale di cui al presente articolo possono accedere esclusivamente i dipendenti regionali in servizio, titolari di rapporto di impiego a tempo indeterminato presso <b>il Consiglio regionale e</b> la Giunta regionale che al 31 dicembre 2008 hanno:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) un'età anagrafica non superiore a sessantatre anni;</li><li>b) almeno cinque anni di permanenza nei ruoli a tempo indeterminato della Regione Umbria;</li><li>c) un'anzianità contributiva complessiva di almeno venticinque anni.</li></ul>
<p>3. Hanno diritto di preferenza, fra coloro che sono in possesso dei requisiti di cui al comma 2, i dipendenti che usufruiscono dei benefici di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e/o hanno riconosciuta un'invalidità superiore al settantaquattro per cento alla data di</p>



entrata in vigore della presente legge.
<b>4. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale, rispettivamente con deliberazioni dell'Ufficio di presidenza e della Giunta regionale, definiscono le modalità per l'attuazione della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro presso gli enti stessi e per la corresponsione dell'incentivo, sulla base dei criteri di cui all'articolo 3.</b>
5. La decorrenza della risoluzione è fissata al 31 dicembre 2008.
Art. 3 (Criteri per l'attuazione della risoluzione consensuale e per la determinazione dell'incentivo)
1. L'incentivo economico è calcolato sulla base dello stipendio tabellare della categoria economica in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge come determinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente alla stessa data e, per i titolari di posizione organizzativa, del <b>cinquanta per cento</b> della retribuzione di posizione attribuita ed è graduato in relazione ai seguenti requisiti: a) al personale che non ha maturato i requisiti di legge per il diritto a pensione al 31 dicembre 2008 è corrisposta, a titolo di incentivazione, un'indennità costituita da quindici mensilità fisse più tante mensilità quante sono quelle mancanti al raggiungimento del diritto a pensione, fino ad un incentivo complessivo massimo di ventiquattro mensilità; b) al personale che ha maturato già i requisiti per il diritto a pensione ed ha un'anzianità contributiva inferiore a quaranta anni, è corrisposto un incentivo costituito da un numero di mensilità che va da un minimo di otto a un massimo di quindici, graduato secondo gli anni mancanti al raggiungimento dei quaranta anni di anzianità con arrotondamento ad anno intero per periodi superiori o inferiori a sei mesi; c) al personale che ha maturato già i requisiti per il diritto a pensione ed ha un'anzianità contributiva uguale o superiore a quaranta anni, è corrisposta, a titolo di incentivazione, un'indennità pari a cinque mensilità fisse.
<b>2. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale, sulla base delle richieste pervenute, nel quadro delle risorse a</b>



disposizione per l'esercizio, **stabiliscono** il numero dei dipendenti che può beneficiare dell'incentivo tenendo conto delle preferenze di cui all'articolo 2, comma 3. A parità di requisiti sono privilegiati coloro che hanno un'età anagrafica inferiore.

Art. 4  
(Posti vacanti)

1. I posti che si rendono vacanti a seguito della risoluzione consensuale sono cancellati dalla dotazione organica **dei rispettivi enti** dal 1 gennaio 2009.

Art. 5  
(Divieti ed incompatibilità)

1. I dipendenti che usufruiscono della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro di cui alla presente legge non possono essere reintegrati nel posto di lavoro.

2. Durante il quinquennio successivo alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro la Regione non può instaurare alcun tipo di rapporto di lavoro autonomo, subordinato o parasubordinato con i soggetti di cui al comma 1 né gli stessi possono ricoprire alcun incarico presso enti, organismi o società regionali.

Art. 6  
(Enti e organismi di cui alla l.r. 17/2006)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge possono essere applicate, con finanziamento a carico dei rispettivi bilanci di previsione, ai dipendenti degli enti ed organismi regionali di cui alla legge regionale 21 dicembre 2006, n. 17 (Misure di razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza locale), ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 e in conformità con le modalità e i termini stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 2, comma 4.





2. I dipendenti di cui al comma 1 presentano la domanda per l'incentivo all'ente o organismo di appartenenza. Alla determinazione dell'anzianità di cinque anni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) concorrono anche i periodi di servizio a tempo indeterminato prestati presso gli altri enti ed organismi regionali.

Art. 7  
(Norma finanziaria)

1. AI finanziamento degli oneri previsti dall'articolo 3 si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 02.1.005 e 02.1.013 del bilancio di previsione 2008.